

Ancona, 18 ottobre 2013

I sottoprodotti di origine animale *e prodotti derivati*

- ***Nozione di SOA e di prodotti derivati***
- ***Ambito di applicazione del Regolamento 2009/1069/CE***
- ***Rapporti tra normativa sanitaria e ambientale***
- ***Aspetti sanzionatori***

Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009 n. **1069/2009/CE** recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1) «sottoprodotti di origine animale», corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma;

Quindi rientrano nel concetto di SOA:

- **corpi interi o parti di animali.** Ai sensi dell'art. 3, n. 4 Reg. 1069/2009/CE per «carcassa» si intende una carcassa quale definita al punto 1.9 dell'*allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004* vale a dire: il corpo di un animale dopo il macello e la tolettatura;

- **prodotti di origine animale.** Ex art. 3, n. 3 Reg. 1069/2009/CE per «prodotti di origine animale» si intendono i prodotti di origine animale quali definiti al punto 8.1 dell'*allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004* (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), ossia:

a) alimenti di origine animale, compresi il miele e il sangue,

b) molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano,

c) altri animali destinati ad essere forniti vivi al consumatore finale, che vanno trattati conformemente a tale utilizzo;

- **altri prodotti ottenuti da animali.**

Accanto alla nozione di SOA, l'altra nozione fondamentale è quella di «**prodotti derivati**».

Ex art. 3, n. 2 Reg. 1069 per «prodotti derivati» si intende i “prodotti ottenuti attraverso uno o più trattamenti, trasformazioni o fasi di lavorazione di sottoprodotti di origine animale”.

Regolamento 1069/2009/CE

Articolo 2

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento **si applica**:

- a) ai **sottoprodotti di origine animale** e ai **prodotti derivati** che sono **esclusi dal consumo umano in forza della legislazione comunitaria**; e
- b) ai seguenti prodotti che, in seguito alla **decisione di un operatore, che è irreversibile**, sono destinati a fini diversi dall'alimentazione umana:
 - i) prodotti di origine animale che possono essere destinati al consumo umano a norma della legislazione comunitaria;
 - ii) materie prime per la produzione di prodotti di origine animale.

Regolamento 1069/2009/CE

Articolo 2

Ambito d'applicazione

2. Il presente regolamento **non si applica** ai seguenti sottoprodotti di origine animale:
- a) corpi interi o parti di **animali selvatici**, diversi dalla selvaggina, non sospettati di essere infetti o affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, ad eccezione degli animali acquatici catturati a scopi commerciali;
 - b) corpi interi o parti di **selvaggina non raccolti dopo l'uccisione**, nel rispetto delle buone prassi venatorie, fatto salvo il *regolamento (CE) n. 853/2004* [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale];
 - c) sottoprodotti di origine animale **derivati da selvaggina e carni di selvaggina** di cui all'*articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 853/2004* [piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica forniti direttamente dai cacciatori al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale];
 - d) ovociti, embrioni e sperma destinati alla riproduzione;
 - e) **latte crudo, colostro e prodotti da essi derivati, ottenuti, conservati, smaltiti o utilizzati nell'azienda di origine;**
 - f) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi, privati dei tessuti molli e delle carni;
 - g) **rifiuti di cucina e ristorazione, tranne rifiuti:**
 - i) **provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;**
 - ii) **destinati all'utilizzo nei mangimi;**
 - iii) **destinati a sterilizzazione sotto pressione o alla trasformazione mediante i metodi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) o alla trasformazione in biogas o compost;**
 - h) fatta salva la legislazione comunitaria sull'ambiente, il materiale proveniente da navi officina che operano nel rispetto dei *regolamenti (CE) n. 852/2004* e *(CE) n. 853/2004*, originato durante le loro attività di pesca e smaltito in mare, eccetto il materiale derivato dall'eviscerazione a bordo di pesce che manifesta sintomi di malattie trasmissibili all'uomo, incluse le parassitosi;
 - i) alimenti greggi per animali da compagnia provenienti da negozi per la vendita al minuto, in cui le carni sono sezionate e immagazzinate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore;
 - j) alimenti greggi per animali da compagnia ottenuti da animali macellati nell'azienda di origine e destinati al consumo domestico privato; e
 - k) **escrementi e urina diversi dallo stallatico nonché il guano non mineralizzato.**

13° “considerando” del Reg. 1069/2009/CE

“(13) Inoltre, al fine di prevenire rischi derivanti da animali selvatici, ai corpi o parti di corpi di tali animali, dei quali si sospetta che siano stati contaminati da malattie trasmissibili, dovrebbero applicarsi le norme del presente regolamento. Questo non dovrebbe implicare l'obbligo di raccogliere e smaltire i corpi degli animali selvatici che sono morti o sono stati cacciati nel loro habitat naturale. **Se si osservano le buone prassi venatorie, gli intestini e le altre parti della selvaggina possono essere smaltite in loco in modo sicuro.** Tali prassi per l'attenuazione dei rischi sono ben consolidate negli Stati membri e si basano, in taluni casi, su tradizioni culturali o su normative nazionali che disciplinano le attività dei cacciatori. La normativa comunitaria, in particolare il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, fissa norme per la manipolazione della carne e dei sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla selvaggina. Tali norme imputano inoltre la responsabilità per la prevenzione dei rischi a persone formate, quali i cacciatori. In considerazione dei rischi potenziali per la catena alimentare, ai sottoprodotti di origine animale derivati da selvaggina abbattuta si dovrebbe applicare il presente regolamento solo nella misura in cui la legislazione sull'igiene alimentare si applica all'immissione sul mercato di tale selvaggina e alle operazioni effettuate negli stabilimenti di lavorazione della stessa. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai sottoprodotti di origine animale per la preparazione di trofei di caccia al fine di evitare rischi per la salute degli animali derivanti da tali sottoprodotti”.

Art. 11, comma 3 Linee Guida 7 febbraio 2013

*“Il Regolamento (CE) 1069/2009 non si applica ai corpi interi o parti di selvaggina non raccolti dopo l'uccisione da parte del cacciatore ai fini dell'autoconsumo, nel rispetto delle buone prassi venatorie, nonché ai sottoprodotti di origine animale derivanti da selvaggina e da carni di selvaggina forniti dai cacciatori stessi in piccola quantità ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera e) del Regolamento (CE) 853/2004 e del relativo Accordo siglato in Conferenza Stato Regioni il 17 dicembre 2009 Rep. Atti n. 258/CSR. Pertanto **gli intestini e le altre parti della selvaggina possono essere smaltite in loco da parte del cacciatore, come previsto dal considerando n. 13 del Regolamento stesso e nel rispetto delle buone prassi venatorie, mediante sotterramento che dovrà avvenire in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente ed a una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi. Prima del sotterramento detti materiali devono essere cosparsi, se necessario, con idoneo disinfettante”**.*

Regolamento 1069/2009/CE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce **norme sanitarie e di polizia sanitaria** relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati, al fine di **evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti, nonché, in particolare, di tutelare la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi.**

Premesse del Regolamento 1069/2009/CE

(1) I sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano costituiscono una potenziale fonte di rischi per la salute pubblica e degli animali. In passato, le crisi connesse all'insorgenza dell'afta epizootica, alla diffusione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili quali l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e alla presenza di diossina nei mangimi hanno messo in evidenza le conseguenze dell'uso improprio di determinati sottoprodotti di origine animale sulla salute pubblica e degli animali, sulla sicurezza della catena alimentare e dei mangimi nonché sulla fiducia dei consumatori. Inoltre, tali situazioni critiche possono avere un impatto avverso più ampio sulla società in senso globale, attraverso l'impatto da esse esercitato sulla situazione socioeconomica degli agricoltori e dei settori industriali interessati nonché sulla fiducia dei consumatori nella sicurezza dei prodotti di origine animale. L'insorgenza di malattie potrebbe inoltre avere conseguenze negative per l'ambiente, non solo per i relativi problemi di smaltimento dei rifiuti, ma anche per quanto riguarda la biodiversità.

(2) I sottoprodotti di origine animale si ottengono prevalentemente durante la macellazione di animali destinati al consumo umano, durante la produzione di prodotti di origine animale come i prodotti lattiero-caseari, durante lo smaltimento dei cadaveri di animali e nell'ambito di provvedimenti di lotta alle malattie. A prescindere dall'origine, essi costituiscono un rischio potenziale per la salute pubblica e degli animali nonché per l'ambiente. Questo rischio deve essere tenuto sotto controllo in modo adeguato, o destinando tali prodotti a sistemi di smaltimento sicuri o utilizzandoli per vari fini, a condizione che trovino applicazione requisiti rigorosi che riducono al minimo i rischi sanitari connessi.

(3) Lo smaltimento di tutti i sottoprodotti di origine animale non è un'opzione realistica, dato che comporterebbe costi insostenibili e rischi eccessivi per l'ambiente. D'altra parte, l'impiego sicuro, per varie applicazioni e in modo sostenibile, di un'ampia gamma di sottoprodotti di origine animale, a condizione che siano ridotti al minimo i rischi sanitari, costituisce un chiaro interesse per tutti i cittadini. Numerosi sottoprodotti di origine animale sono infatti usati comunemente in importanti settori produttivi, quali ad esempio le industrie farmaceutiche, mangimistiche e del pellame.

(4) Le nuove tecnologie hanno esteso le possibilità d'impiego dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati ad un ampio numero di settori produttivi, in particolare per la produzione di energia. Tuttavia, l'applicazione di tali nuove tecnologie potrebbe implicare rischi sanitari che vanno parimenti ridotti al minimo.

*(5) **È opportuno stabilire le norme sanitarie comunitarie** concernenti la raccolta, il trasporto, la manipolazione, il trattamento, la trasformazione, la lavorazione, il magazzinaggio, l'immissione sul mercato, la distribuzione, l'uso o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in un quadro coerente e completo.*

*(6) **Tali regole generali** dovrebbero essere proporzionate al rischio per la salute pubblica e degli animali costituito dai sottoprodotti di origine animale quando gli stessi sono trattati da operatori nelle varie fasi della catena, dalla raccolta al loro uso o smaltimento. Le regole **dovrebbero anche tenere conto dei rischi per l'ambiente durante tali operazioni.** Il quadro comunitario dovrebbe comprendere, se del caso, norme sanitarie relative all'immissione sul mercato, compresi gli scambi intracomunitari e le importazioni, di sottoprodotti di origine animale.*

Che rapporto esiste tra la normativa sui sottoprodotti di origine animale e la normativa sui rifiuti?

Un SOA può assumere la qualifica di rifiuto e, in caso affermativo, quale normativa è applicabile?

La prima disciplina comunitaria di interesse sull'argomento la rinveniamo nella Direttiva del Consiglio 27 novembre 1990, n. 90/667/CEE che stabiliva "le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE".

L'art. 2 della Direttiva 90/667/CEE parlava di "rifiuti di origine animale", definendoli come "carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale non destinati al consumo umano diretto, ad esclusione degli escreti degli animali e dei rifiuti di cucina e dei pasti".

La Direttiva 90/667/CEE nulla diceva sul rapporto con l'allora vigente Direttiva rifiuti 75/442/CEE, limitandosi a stabilire le forme di trasformazione o eliminazione dei ROA (a seconda che fossero ad alto o a basso rischio) e un riconoscimento per determinati impianti da parte delle competenti autorità degli Stati membri.

La Direttiva 90/667/CEE è stata attuata in Italia dal D. Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, che demandava il riconoscimento al Ministero della sanità.

La Direttiva 91/156/CEE così modificava l'art. 2 della Direttiva rifiuti 75/442/CEE:

Articolo 2

1. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:

a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;

b) qualora già contemplati da altra normativa:

I) i rifiuti radioattivi;

II) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

III) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;

IV) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;

V) i materiali esplosivi in disuso.

2. Disposizioni specifiche particolari o complementari a quelle della presente direttiva per disciplinare la gestione di determinate categorie di rifiuti possono essere fissate da direttive particolari.

Il decreto “Ronchi” 22/1997, che ha riscritto la normativa sui rifiuti, si poneva in linea con quanto previsto dalla Direttiva 91/156/CEE.

In particolare, il D. Lgs. 22/1997:

- all’art. 1, comma 1 stabiliva: *“Il presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, **fatte salve disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai princìpi del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti**”*;

- all’art. 8, comma 1, lett. c) (articolo dedicato alle esclusioni dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti) stabiliva che *“**sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto ... in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge: ... c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli**”*.

Nel 2000 viene adottata la Direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti (recepita in Italia dal D. Lgs. 133/2005), il cui art. 2 stabilisce:

Articolo 2

Campo di applicazione.

1. La presente direttiva si applica agli impianti di incenerimento e di co-incenerimento dei rifiuti.

2. I seguenti impianti sono tuttavia esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:

a) impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti:

...omissis...

vii) rifiuti animali, come regolati dalla Direttiva 90/667/CEE, fatte salve le sue ulteriori modifiche;

A distanza di 12 anni dalla Direttiva 90/667/CEE, il legislatore comunitario ha adottato il Regolamento 3 ottobre 2002, n. 1774, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

Il Regolamento 1774/2002/CE ha abrogato la Direttiva 90/667/CEE, stabilendo che “i riferimenti alla direttiva 90/667/CEE si intendono fatti al presente regolamento” (art. 37).

Deve ritenersi che il Regolamento 1774/2002/CE, che – a differenza delle direttive – è norma direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, abbia abrogato anche la normativa nazionale di attuazione della Direttiva 90/667/CEE, vale a dire il D. Lgs. 508/1992.

Il Regolamento 1774/2002/CE non parla più di rifiuti di origine animale, bensì di **sottoprodotti di origine animale**, dandone la seguente definizione: “corpi interi o parti di animali o prodotti di origine animale di cui agli articoli 4, 5 e 6, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovuli, gli embrioni e lo sperma”.

Nell'aprile del 2006 entra in vigore il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. codice dell'ambiente), la cui parte quarta riscrive la normativa sui rifiuti ed abroga il D. Lgs. 22/1997.

Nella propria originaria formulazione l'art. 185 del D. Lgs. 152/06 conteneva una disposizione sulle esclusioni analoga all'art. 8 del D. Lgs. 22/1997 (così come l'art. 177 conteneva una disposizione analoga all'art. 1 del D. Lgs. 22/1997).

Il D. Lgs. 152/06 introduce, per la prima volta, a livello nazionale, prima ancora che a livello comunitario, la nozione di sottoprodotto.

Nel 2008 viene approvata la Direttiva rifiuti 19 novembre 2008 n. 98 (recepita in Italia con il D. Lgs. 205/2010), la quale ci interessa per due aspetti.

In primo luogo, la Direttiva rifiuti 2008/98/CE è degna di nota per aver introdotto, nella legislazione comunitaria in materia di rifiuti, una definizione espressa di sottoprodotto.

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 5 *Sottoprodotti*

1. Una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo può non essere considerato rifiuto ai sensi dell'*articolo 3*, punto 1, bensì sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;

b) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

c) la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al paragrafo 1, possono essere adottate misure per stabilire i criteri da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'*articolo 3*, punto 1. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 39*, paragrafo 2.

In secondo luogo, la Direttiva rifiuti 2008/98/CE ha inteso riscrivere espressamente i confini tra le due normative. L'art. 2, in particolare, stabilisce:

Articolo 2 *Esclusioni dall'ambito di applicazione*

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva:

...omissis...

f) materie fecali, se non contemplate dal paragrafo 2, lettera b), paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell'attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva nella misura in cui sono contemplati da altra normativa comunitaria:

a) acque di scarico;

b) sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento e dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave contemplati dalla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive .

...omissis...

4. Disposizioni specifiche particolari o complementari a quelle della presente direttiva per disciplinare la gestione di determinate categorie di rifiuti possono essere fissate da direttive particolari.

La norma va letta anche alla luce del 12° e 13° considerando della direttiva 2008/98/CE:

(12) Il *regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002*, che stabilisce norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, prevede tra l'altro controlli proporzionati per quanto riguarda la raccolta, il trasporto, la trasformazione, l'uso e lo smaltimento di tutti i sottoprodotti di origine animale, compresi i rifiuti di origine animale, al fine di evitare che essi presentino rischi per la salute delle persone o degli animali. **È pertanto necessario chiarire il legame con tale regolamento ed evitare una duplicazione delle norme, escludendo dall'ambito di applicazione della presente direttiva i sottoprodotti di origine animale nel caso in cui siano destinati ad usi che non sono considerati operazioni di trattamento dei rifiuti.**

(13) Alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione del *regolamento (CE) n. 1774/2002*, è opportuno precisare l'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, in particolare delle disposizioni sui rifiuti pericolosi in relazione ai sottoprodotti di origine animale disciplinati dal *regolamento (CE) n. 1774/2002*. Nel caso in cui i sottoprodotti di origine animale presentino rischi potenziali per la salute, lo strumento giuridico idoneo per far fronte a tali rischi è il *regolamento (CE) n. 1774/2002* e **dovrebbero essere evitate sovrapposizioni inutili con la normativa in materia di rifiuti.**

A distanza di 7 anni dal Reg. 1774/2002/CE, il legislatore comunitario adotta un nuovo regolamento, vale a dire il Regolamento 21 ottobre 2009, n. 1069 “recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)”.

Le norme che ci interessano sono gli artt. 12, 13 e 14 sullo smaltimento e l'uso dei SOA delle tre categorie, e l'art. 24 sul riconoscimento di determinati stabilimenti o impianti.

Articolo 12

Smaltimento e uso di materiali di categoria 1

I materiali di categoria 1 sono:

a) smaltiti come rifiuti mediante incenerimento:

- i) **direttamente**, senza trasformazione preliminare; o
- ii) **dopo la trasformazione**, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l'autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante;

b) recuperati o smaltiti mediante coincenerimento, qualora i materiali di categoria 1 siano rifiuti:

- i) **direttamente**, senza trasformazione preliminare; o
- ii) **dopo la trasformazione**, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l'autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante;

c) smaltiti attraverso il processo di sterilizzazione sotto pressione, la marcatura permanente dei materiali risultanti e il **sotterramento in una discarica autorizzata**, se si tratta di materiali di categoria 1 diversi da quelli di cui all'articolo 8, lettera a), punti i) e ii);

d) smaltiti attraverso sotterramento in una discarica autorizzata, se si tratta di materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera f);

e) utilizzati come combustibile dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare; o

f) utilizzati per la fabbricazione di prodotti derivati di cui agli articoli 33, 34 e 36 e immessi sul mercato conformemente a tali articoli.

Articolo 13

Smaltimento e uso di materiali di categoria 2

I materiali di categoria 2 sono:

a) smaltiti come rifiuti mediante incenerimento:

- i) direttamente, senza trasformazione preliminare; o
- ii) dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l'autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante;

b) recuperati o smaltiti mediante coincenerimento, qualora i materiali di categoria 2 siano rifiuti:

- i) direttamente, senza trasformazione preliminare; o
- ii) dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l'autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante;

c) smaltiti in una discarica autorizzata, dopo la trasformazione attraverso sterilizzazione sotto pressione e con marcatura permanente dei materiali risultanti;

d) utilizzati per la fabbricazione di fertilizzanti organici o ammendanti da immettere sul mercato conformemente all'articolo 32, previa trasformazione mediante sterilizzazione sotto pressione, ove applicabile, e marcatura permanente dei materiali risultanti;

e) compostati o trasformati in biogas:

- i) dopo la sterilizzazione sotto pressione e la marcatura permanente del materiale risultante; o
- ii) se si tratta di stallatico, del tubo digerente e del suo contenuto, di latte, prodotti a base di latte, di colostro, di uova e ovoprodotti qualora l'autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi, dopo la trasformazione preliminare o senza trasformazione preliminare;

f) applicati sul terreno senza trasformazione preliminare, se si tratta di stallatico, del contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, di latte, prodotti a base di latte e di colostro e qualora l'autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi;

g) insilati, compostati o trasformati in biogas, se si tratta di materiali derivanti da animali acquatici;

h) utilizzati come combustibile dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare; o

i) utilizzati per la fabbricazione di prodotti derivati di cui agli articoli 33, 34 e 36 e immessi sul mercato conformemente a tali articoli.

Articolo 14
Smaltimento e uso di materiali di categoria 3

I materiali di categoria 3 sono:

- a) **smaltiti come rifiuti mediante incenerimento**, dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare;
- b) **recuperati o smaltiti mediante coincenerimento** con o senza trasformazione preliminare, qualora i materiali di categoria 3 siano rifiuti;
- c) **smaltiti in una discarica autorizzata**, dopo la trasformazione;
- d) trasformati, eccetto se si tratta di materiali di categoria 3 che hanno subito un processo di decomposizione o deterioramento tale da presentare rischi inaccettabili per la salute pubblica o degli animali, attraverso tali prodotti, e usati:
 - i) per la **fabbricazione di mangimi per animali d'allevamento** diversi dagli animali da pelliccia, da immettere sul mercato conformemente all'articolo 31, eccetto se si tratta di materiali di cui all'articolo 10, lettere n), o) e p);
 - ii) per la **fabbricazione di mangimi per animali da pelliccia**, da immettere sul mercato conformemente all'articolo 36;
 - iii) per la **fabbricazione di alimenti per animali da compagnia**, da immettere sul mercato conformemente all'articolo 35; o
 - iv) per la **fabbricazione di fertilizzanti organici o ammendanti**, da immettere sul mercato conformemente all'articolo 32;
- e) **utilizzati per la produzione di alimenti crudi per animali da compagnia** da immettere sul mercato conformemente all'articolo 35;
- f) **compostati o trasformati in biogas**;
- g) insilati, compostati o trasformati in biogas, se si tratta di materiali derivanti da animali acquatici;
- h) utilizzati in condizioni, determinate dall'autorità competente, atte a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali, se si tratta di gusci, conchiglie o carapaci di crostacei e molluschi diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f) e di gusci d'uovo;
- i) **utilizzati come combustibile** dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare; o
- j) utilizzati per la fabbricazione di prodotti derivati di cui agli articoli 33, 34 e 36 e immessi sul mercato conformemente a tali articoli;
- k) trasformati per sterilizzazione sotto pressione o mediante i metodi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, lettera b), o compostati o trasformati in biogas, se si tratta di rifiuti di cucina e ristorazione di cui all'articolo 10, lettera p); o
- l) applicati sul terreno senza trasformazione preliminare, se si tratta di latte crudo, colostro e prodotti da essi derivati, qualora l'autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi all'uomo o ad animali attraverso tali prodotti.

Articolo 24

Riconoscimento di stabilimenti o impianti

1. Gli operatori assicurano che **gli stabilimenti o impianti sotto il loro controllo siano riconosciuti** dalle autorità competenti, qualora tali stabilimenti o impianti svolgano una o più delle seguenti attività:
 - a) trattamento dei sottoprodotti di origine animale mediante sterilizzazione a pressione, con metodi di trasformazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, lettera b), o con metodi alternativi autorizzati a norma dell'articolo 20;
 - b) smaltimento, come rifiuti, mediante incenerimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, esclusi gli stabilimenti o impianti il cui funzionamento è autorizzato in conformità della *direttiva 2000/76/CE*;**
 - c) smaltimento o recupero dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, se si tratta di rifiuti, mediante coincenerimento, esclusi gli stabilimenti o impianti il cui funzionamento è autorizzato in conformità della *direttiva 2000/76/CE*;**
 - d) uso di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati quali combustibili;
 - e) fabbricazione di alimenti per animali da compagnia;
 - f) fabbricazione di fertilizzanti organici e ammendanti;
 - g) trasformazione di sottoprodotti di origine animali e/o di prodotti derivati in biogas o compost;**
 - h) manipolazione dei sottoprodotti di origine animale dopo la loro raccolta mediante operazioni quali selezione, taglio, refrigerazione, congelamento, salatura, asportazione delle pelli o di materiale specifico a rischio;
 - i) magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale;
 - j) magazzinaggio di prodotti derivati destinati ad essere:
 - i) smaltiti in discarica o inceneriti o destinati ad essere recuperati o smaltiti mediante coincenerimento;
 - ii) usati come combustibile;
 - iii) usati come mangimi, esclusi gli stabilimenti o impianti registrati o riconosciuti in conformità del regolamento (CE) n. 183/2005;
 - iv) usati come fertilizzanti organici e ammendanti, escluso il magazzinaggio in un luogo di diretta applicazione.

Regolamento della Commissione 25 febbraio 2011 n. 142/2011/CE

Articolo 6

Smaltimento mediante incenerimento e coincenerimento

1. L'autorità competente garantisce che l'incenerimento e il coincenerimento di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati siano effettuati esclusivamente:
 - a) in impianti di incenerimento e coincenerimento che abbiano ottenuto un'autorizzazione a norma della *direttiva 2000/76/CE*; oppure
 - b) per gli impianti non sottoposti all'obbligo del riconoscimento a norma della *direttiva 2000/76/CE*, in impianti di incenerimento e coincenerimento riconosciuti dall'autorità competente e autorizzati ad effettuare lo smaltimento mediante incenerimento oppure lo smaltimento o il recupero dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati, se si tratta di rifiuti, mediante coincenerimento conformemente all'*articolo 24, paragrafo 1, lettera b) o c), del regolamento (CE) n. 1069/2009*.
2. L'autorità competente riconosce gli impianti di incenerimento e di coincenerimento di cui al paragrafo 1, lettera b, conformemente all'*articolo 24, paragrafo 1, lettera b) o c), del regolamento (CE) n. 1069/2009* solo se soddisfano le condizioni di cui all'*allegato III* del presente regolamento.
3. Gli operatori degli impianti di incenerimento e coincenerimento ottemperano alle prescrizioni generali sull'incenerimento e coincenerimento di cui all'*allegato III, capo I*.
4. Gli operatori degli impianti di incenerimento e coincenerimento ad alta capacità ottemperano alle prescrizioni di cui all'*allegato III, capo II*.
5. Gli operatori degli impianti di incenerimento e coincenerimento a bassa capacità ottemperano alle prescrizioni di cui all'*allegato III, capo III*.

Regolamento della Commissione 25 febbraio 2011 n. 142/2011/CE

12° considerando

*“(12) La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive stabilisce talune misure di tutela dell'ambiente e della salute umana. L'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) di tale direttiva esclude dal suo campo di applicazione taluni elementi qualora essi siano già contemplati da altre normative dell'Unione, tra cui i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, fatta eccezione per quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio. Tale regolamento è stato abrogato e sostituito con il regolamento (CE) n. 1069/2009 con decorrenza dal 4 marzo 2011. **Nell'interesse della coerenza della legislazione dell'Unione, i processi volti a trasformare sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati in biogas o in compost devono essere conformi alle norme sanitarie del presente regolamento, nonché alle misure di tutela ambientale di cui alla direttiva 2008/98/CE”.***

Regolamento della Commissione 25 febbraio 2011 n. 142/2011/CE

Articolo 10

Prescrizioni applicabili alla trasformazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati in biogas o compost

1. Gli operatori garantiscono che gli impianti e gli stabilimenti sotto il loro controllo siano conformi alle seguenti prescrizioni per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati in biogas o compost di cui all'*allegato V*:

- a) le prescrizioni applicabili agli impianti di fabbricazione di biogas e di compost di cui al capo I;
- b) le prescrizioni in materia di igiene applicabili agli impianti di fabbricazione di biogas e di compost di cui al capo II;
- c) i parametri standard di trasformazione di cui al capo III, sezione 1;
- d) gli standard per i residui della digestione e per il compost di cui al capo III, sezione 3.

2. L'autorità competente approva solo gli impianti di fabbricazione di biogas e compost che sono conformi alle prescrizioni di cui all'*allegato V*.

3. L'autorità competente può autorizzare l'uso di parametri di trasformazione alternativi per gli impianti di biogas e di compostaggio sottoposti alle prescrizioni di cui all'*allegato V*, capo III, sezione 2.

Con accordo della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie Locali del 7 febbraio 2013 sono state emanate le “Linee guida per l’applicazione del regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano”.

Tali linee guida sono state adottate al fine di “regolare uniformemente sull’intero territorio nazionale la raccolta, il trasporto, la manipolazione, il trattamento, la trasformazione, la lavorazione, il magazzinaggio, l’immissione sul mercato, la distribuzione, l’uso o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale nel rispetto della normativa vigente” e dovranno essere recepite dalle singole Regioni (alcune, come l’Emilia-Romagna ed il Veneto, le hanno già recepite).

Articolo 3 delle Linee guida

Impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione.

1. Sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione, in conformità al *regolamento (CE) 1069/2009*, e in quanto contemplati da altre disposizioni nazionali di recepimento di normative comunitarie, i seguenti impianti:
 - a. incenerimento e coincenerimento, autorizzati ai sensi del *decreto legislativo 11 maggio 2005 n. 133* attuazione della *direttiva 2000/76/CE* in materia di incenerimento rifiuti.
 - b. discariche autorizzate conformemente al *decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36* attuazione *direttiva 1999/31/CE* relativa alle discariche di rifiuti;
 - c. gli stabilimenti o gli impianti che generano sottoprodotti le cui attività sono già state riconosciute o registrate in conformità della legislazione comunitaria sull'igiene alimentare, che tiene già in considerazione gli obiettivi del *regolamento (CE) 1069/2009*. Tuttavia, gli stabilimenti o gli impianti che sono stati riconosciuti o registrati a norma della legislazione sull'igiene alimentare sono tenuti a rispettare le prescrizioni del citato regolamento e sono soggetti a controlli ufficiali effettuati allo scopo di accertare la conformità alle prescrizioni a tale regolamento. Qualora, nei suddetti stabilimenti od impianti, oltre alla produzione e allo stoccaggio, vengano effettuate altre attività sui sottoprodotti, come ad esempio l'incenerimento, tali attività devono essere riconosciute o registrate;
 - d. **impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal *D.M. 7 aprile 2006*, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al *D.M. 7 aprile 2006*, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome;**
 - e. impianti di biogas e compostaggio, non annessi ad allevamento di animali, qualora introducano esclusivamente rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 di cui all'*art. 10 lettera p) del regolamento (CE) 1069/2009* o miscele di tali rifiuti con stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte, colostro, prodotti a base di colostro, uova, prodotti a base di uova e sottoprodotti di origine animale di cui all'*art. 10, lettera f) del regolamento (CE) 1069/2009* trasformati conformemente all'*articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del regolamento (CE) 852/2004*, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome;
 - f. Impianti di biogas e compostaggio annessi alle aziende lattiero-casearie nel caso in cui introducano sottoprodotti di origine animale derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte proveniente dal medesimo impianto.

Articolo 8 delle Linee Guida

Documento commerciale

2. Nel caso in cui i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati siano destinati ad essere smaltiti come rifiuti, il documento commerciale di cui al punto 1 deve essere sostituito dalla documentazione prevista dalla normativa ambientale, come dettagliato al successivo articolo 10.

Articolo 10 delle Linee Guida

Modalità di smaltimento come rifiuti (a norma ambientale) dei materiali di categoria 1, 2 e 3.

1. Lo smaltimento come rifiuti di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di categoria 1, di categoria 2 e di categoria 3, deve essere effettuato secondo le modalità previste dalla normativa ambientale per quanto riguarda i mezzi di trasporto (fatte salve le norme di biosicurezza in caso di malattie infettive e diffuse), formulari rifiuti e registri rifiuti o Sistema SISTRI nei seguenti casi:

1.1 in impianti di incenerimento o coincenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale con o senza trattamento preliminare o sterilizzazione a pressione e marcatura permanente come previsto all'*articolo 6, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 142/2011*;

1.2 in una discarica autorizzata ai sensi della normativa ambientale, a seguito di processo di sterilizzazione a pressione e di marcatura permanente dei materiali risultanti, se si tratta di materiali di categoria 1, diversi da quelli di cui all'*articolo 8, lettera a), punti i) e ii) (corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli sospettati di essere: affetti, sospetti infetti o abbattuti per TSE) e di materiali di categoria 2*;

1.3 in una discarica autorizzata se si tratta di materiale di categoria 1 di cui all'*articolo 8, lettera c) come previsto dall'articolo 7, lettera a) del Regolamento (UE) 142/2011*, utilizzato per la produzione di alimenti per animali da compagnia o alimenti per animali da compagnia importati ottenuti da tale materiale;

1.4 in una discarica autorizzata, come previsto dal *D.M. del 22 maggio 2001*, se si tratta di materiale di categoria 1 di cui all'*articolo 8 lettera f)*, (rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali), previo trattamento.

1.5 in discarica autorizzata, se si tratta di materiale di categoria 3 previa trasformazione in un impianto riconosciuto a norma dell'*articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009*;

1.6 in discarica autorizzata, se si tratta di materiale di categoria 3 di cui all'*articolo 10, lettera f) del Regolamento (CE) 1069/2009* purché sottoposto ad un trattamento di cui all'*articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (CE) 852/2004* (prodotti alimentari di origine animale trasformati/trattati), proveniente da esercizi commerciali di vendita diretta al consumatore finale;

1.7 in discarica autorizzata, se si tratta di materiale di categoria 3 di cui all'*articolo 10, lettera g) del Regolamento (CE) 1069/2009*, alle condizioni previste dall'*articolo 7, lettera b), capoverso ii)*, secondo trattino del *Regolamento (UE) 142/2011*.

Articolo 11 delle Linee Guida

Modalità di smaltimento (a norma sanitaria) dei materiali di categoria 1, 2 e 3 (in attesa di un'interpretazione autentica da parte della Commissione Europea)

1. Lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di categoria 1, di categoria 2 e di categoria 3, come previsto dall'*articolo 6 comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) 142/2011*, può avvenire in impianti di incenerimento o coincenerimento, riconosciuti ai sensi del *Regolamento (CE) 1069/2009*, quando il materiale è costituito unicamente da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.

2. La raccolta, i mezzi di trasporto, il documento commerciale, il registro, devono essere conformi alle disposizioni del *Regolamento (UE) 142/2011*.

3. Il *Regolamento (CE) 1069/2009* non si applica ai corpi interi o parti di selvaggina non raccolti dopo l'uccisione da parte del cacciatore ai fini dell'autoconsumo, nel rispetto delle buone prassi venatorie, nonché ai sottoprodotti di origine animale derivanti da selvaggina e da carni di selvaggina forniti dai cacciatori stessi in piccola quantità ai sensi dell'*articolo 1, comma 3, lettera e) del Regolamento (CE) 853/2004* e del relativo Accordo siglato in Conferenza Stato Regioni il 17 dicembre 2009 Rep. Atti n. 258/CSR.

Pertanto gli intestini e le altre parti della selvaggina possono essere smaltite in loco da parte del cacciatore, come previsto dal considerando n. 13 del Regolamento stesso e nel rispetto delle buone prassi venatorie, mediante sotterramento che dovrà avvenire in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente ed a una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi. Prima del sotterramento detti materiali devono essere cosparsi, se necessario, con idoneo disinfettante.

4. I *Regolamenti (CE) 1069/2009* e *(UE) 142/2011* si applicano ai sottoprodotti di origine animale derivanti da selvaggina cacciata oggetto di commercializzazione (immissione sul mercato) secondo quanto previsto dal *Regolamento (CE) 853/2004*.

Articolo 12 delle Linee Guida

Trasformazione dei materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati in impianti di compost e biogas

1. Gli impianti di compost e biogas che trasformano materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati, diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e) ed f) del presente documento devono essere riconosciuti ai sensi dell'*articolo 24, paragrafo 1, lettera g) Regolamento (CE) 1069/2009*, **nonché autorizzati ai sensi della normativa ambientale.**
2. I materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati, diversi da quelli di cui all'*articolo 3, paragrafo 1, lettere d), e) ed f)* destinati ad impianti di compostaggio e/o biogas **sono soggetti al doppio regime autorizzativo (ambientale e sanitario) relativamente al mezzo di trasporto, al documento commerciale e al registro.**

Cassazione penale

Cass. pen. Sez. III, 12-12-1995, n. 1605, Gabba

Cass. pen. Sez. III, 16-01-2002, n. 8520, Leici e Leuci

Cass. pen. Sez. III, 11-06-2003, n. 29236 (rv. 225419), Miccoli

Cass. pen. Sez. III, 05-05-2004, n. 26851 (rv. 230102), Milone

Cass. pen. Sez. III Ord., 14-12-2005, n. 1414, Rubino

Cass. pen. Sez. III, 26-01-2007, n. 21676, Zanchin

Cass. pen. Sez. III, 27-03-2007, n. 21095 (rv. 236744), Guerrini

Cass. pen. Sez. III Sent., 04-11-2008, n. 45057, Cinefra

Cass. pen. Sez. III, 05-02-2009, n. 12844 (rv. 243114), De Angelis

Cass. pen. Sez. III, 23-01-2012, n. 2710

Cass. pen. Sez. III, 09-02-2012, n. 5032

Cass. pen. Sez. III, 27-6-2012, n. 25364

In tema di sanzioni in senso lato, il Regolamento 1069/2009/CE contempla due disposizioni: l'una riguardante le misure amministrative di carattere riparatorio (art. 46), l'altra riguardante le misure di carattere punitivo/repressivo (art. 53).

Articolo 46 *Sospensioni, revoche e divieti riguardanti le operazioni*

1. Se **dai controlli ufficiali e dalle ispezioni effettuati dall'autorità competente** risulta che una o più prescrizioni del presente regolamento non sono soddisfatte, tale autorità adotta i provvedimenti opportuni.

In particolare, **a seconda della natura e della gravità delle carenze e dei potenziali rischi per la salute pubblica e degli animali**, l'autorità competente:

a) **sospende il riconoscimento di stabilimenti o impianti** riconosciuti in virtù del presente regolamento, se:

i) le condizioni per il riconoscimento o il funzionamento dello stabilimento o dell'impianto non sono più rispettati;

ii) si può presumere che l'operatore ponga rimedio alle insufficienze constatate entro un periodo di tempo ragionevole; e

iii) i rischi potenziali per la salute pubblica e degli animali non richiedono interventi in applicazione del punto b);

b) **revoca il riconoscimento di stabilimenti o impianti** riconosciuti in virtù del presente regolamento, se:

i) le condizioni per il riconoscimento o il funzionamento dello stabilimento o dell'impianto non sono più rispettati; e

ii) non si può presumere che l'operatore ponga rimedio alle insufficienze constatate entro un periodo di tempo ragionevole:

- per motivi connessi all'infrastruttura dello stabilimento o dell'impianto,

- per motivi connessi alla capacità personale dell'operatore o del personale che egli controlla, o

- a causa di rischi gravi per la salute pubblica e degli animali, che richiedono ampie modifiche del funzionamento dello stabilimento o dell'impianto prima che l'operatore possa presentare una nuova richiesta di riconoscimento;

c) **impone obblighi concreti** a stabilimenti o impianti **per ovviare alle carenze constatate**.

2. L'autorità competente **vieta**, a seconda della natura e della gravità delle carenze e dei potenziali rischi per la salute pubblica e degli animali, **in modo temporaneo o permanente agli operatori** di cui all'*articolo 23*, paragrafi 1 e 3, e all'*articolo 24*, paragrafo 1, di **svolgere operazioni di cui al presente regolamento**, se del caso, dopo aver ricevuto informazioni indicanti che:

a) le prescrizioni della legislazione comunitaria non sono rispettate; e

b) le operazioni implicano rischi potenziali per la salute pubblica o degli animali.

Articolo 53 *Sanzioni*

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle **sanzioni da irrogare** in caso di **violazione del presente regolamento** e adottano le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere **effettive, proporzionate e dissuasive**. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 4 giugno 2011 e quanto prima ogni successiva modifica delle stesse.

In attuazione dell'art. 53 del Reg. 1069/2009/CE è stato adottato il **D. Lgs. 1 ottobre 2012, n. 186**, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera”.

Il D. Lgs. 186/2012, contempla, per le varie ipotesi di violazione del Reg. 1069/2009/CE, solo sanzioni amministrative ai sensi della Legge 689/1981 (ex art. 18, comma 4 “Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni”).

Il D. Lgs. 186/2012 non contempla sanzioni penali; anzi, la descrizione di ogni illecito amministrativo è preceduto dalla seguente clausola di salvezza: “Salvo che il fatto costituisca reato,”.

Art. 438 c.p.

Epidemia

Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo.

Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena di morte

Art. 439 c.p.

Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari

Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena di morte.

Art. 440 c.p.

Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari.

Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.

La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

Art. 441 c.p.

Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute.

Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a euro 309.

Art. 452 c.p.

Delitti colposi contro la salute pubblica

Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli *articoli 438 e 439* è punito:

1. con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte;
2. con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;
3. con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui *l'articolo 439* stabilisce la pena della reclusione.

Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli *articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445* si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.

Articolo 45 Reg. 1069/2009/CE

Controlli ufficiali

1. Fatto salvo l'*articolo 5* [end-point], l'**autorità competente** svolge, a intervalli regolari, controlli ufficiali e ispezioni della manipolazione dei sottoprodotti animali e dai prodotti derivati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Art. 16 D. Lgs. 186/2012

Sistema di controlli ufficiali

1. L'attività di controllo ufficiale, è **prerogativa** delle autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 2 [Ai fini dell'applicazione del presente decreto le autorità competenti sono il **Ministero della salute**, le **regioni**, le province autonome di Trento e di Bolzano e le **aziende sanitarie locali** nell'ambito della propria organizzazione e legislazione].
2. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attività di controllo ufficiale di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. I soggetti che svolgono l'attività di controllo ufficiale, di cui al presente articolo, sono tenuti agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite in conformità alla legislazione vigente.

Art. 18 D. Lgs. 186/2012

Disposizioni finali

5. Fatto salvo quanto disposto dagli *articoli 13, 14, 15, 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689*, nonché dal *decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80*, **le regioni** e le province autonome di Trento e di Bolzano **provvedono** nell'ambito delle proprie competenze **all'accertamento** delle violazioni amministrative e **alla irrogazione** delle relative sanzioni.

Sanzioni accessorie e confisca

Art. 18 D. Lgs. 186/2012

Disposizioni finali

2. Nel caso di **reiterazione delle violazioni** previste dal presente decreto è disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la **sospensione del provvedimento di registrazione** degli operatori, degli stabilimenti o impianti di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009 **o del provvedimento di riconoscimento** di stabilimenti o impianti di cui all'articolo 24 del citato regolamento, per un periodo di giorni lavorativi **da un minimo di dieci ad un massimo di venti**.

3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto, nel caso in cui le **violazioni riguardano prescrizioni relative al materiale definito di categoria 1 e 2**, ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, sono sempre disposti il **sequestro e la distruzione del materiale in questione, con spese a carico del soggetto che ha commesso l'illecito**.